

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2012
269/2012/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2012, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI
MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 83/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 83/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2012, 92/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 119/2012/R/eel;
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.a (di seguito: Acquirente unico) dell’8 giugno 2012, prot. Autorità n. 18.270 del 18 giugno 2012 (di seguito: comunicazione 8 giugno 2012);
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 19 giugno 2012, prot. Autorità n. 19.111 del 25 giugno 2012;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 15 giugno 2012, prot. Autorità n. 18.642 del 20 giugno 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 20 giugno 2012, prot. Autorità n. 19.113 del 25 giugno 2012;
- la nota della Direzione Mercati 11 maggio 2012, prot. 14.453, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 7, del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2, del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l’Acquirente unico invii all’Autorità la stima dei propri

costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;

- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 84 milioni di euro, di cui circa 51 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e circa 33 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, nonché sulla base del recupero stimato nella misura sopra indicata, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2012) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- il corrispettivo PPE è pari, ai sensi del comma 7.1, del TIV, alla somma dell'elemento PPE¹ e dell'elemento PPE² e, in particolare, l'elemento PPE¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela mentre l'elemento PPE² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni ad oggi disponibili rispetto a quanto indicato nella deliberazione 119/2012/R/eel, risultano confermati gli importi di perequazione relativi agli anni 2008, 2009 e 2010;
- pertanto, relativamente all'anno 2010, sulla base delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela, nella restante parte dell'anno 2012 dovranno essere restituiti ai clienti finali circa 50 milioni di euro, comprensivi degli importi versati al Conto PPE dall'Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3, del TIV;
- relativamente agli anni antecedenti il 2010, la restituzione ai clienti finali dei relativi importi di competenza si è conclusa, ai sensi della deliberazione ARG/elt 83/11, nel mese di giugno 2012;
- relativamente all'anno 2011, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle

imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06, per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- in linea con quanto ipotizzato per l'aggiornamento del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, lo scostamento stimato indica che nell'anno 2011 i costi degli esercenti la maggior tutela siano stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi PED per un ammontare quantificabile in circa 42 milioni di euro, da recuperare nel corso dell'anno 2012;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2011 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2012, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2012, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- adeguare le aliquote degli elementi *PPE¹* e *PPE²* del corrispettivo *PPE* in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012 per tener conto dell'avvenuta restituzione ai clienti finali degli importi di competenza degli anni antecedenti il 2010, della stima del fabbisogno di energia elettrica del servizio di maggior tutela trasmessa da Acquirente unico con comunicazione 8 giugno 2012 e dei valori di consuntivo dei costi di Acquirente unico relativamente all'anno 2011;
- confermare le modalità di determinazione del corrispettivo *PPE* prevedendo in particolare che:
 - a) l'elemento *PPE¹* sia dimensionato per completare la restituzione degli importi di competenza dell'anno 2010 entro la fine dell'anno 2012, in linea con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 83/11;
 - b) l'elemento *PPE²* sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2011 entro la fine dell'anno 2012

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 *Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela*

2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 *Aggiornamento del corrispettivo PPE*

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4 *Disposizioni finali*

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni